

Ieri alcune agenzie hanno dato la notizia che agli appalti dei lavori per la realizzazione della parte transfrontaliera della nuova linea Torino Lione verrà applicata la normativa antimafia italiana.

Secondo le agenzie la normativa antimafia verrebbe applicata in forza di un regolamento emesso dalla Commissione intergovernativa italo francese (CIG).

Quale componente della commissione giuridica della estinta Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone avevo evidenziato, in particolare, **che agli appalti delle predette opere anche in territorio italiano** non si sarebbe potuto applicare la normativa italiana e, conseguentemente, il codice antimafia¹.

Ciò perché a seguito dell'accordo Italia Francia del 2012, divenuto legge in Francia e Italia con le rispettive ratifiche, **il diritto applicabile agli appalti** (vedi art. 6.5 comma 2°) è **solo quello francese**².

Di tale grave circostanza dovettero prendere atto lo stesso Virano e il dottor Cantone dell'anticorruzione che evidenziò l'inapplicabilità delle cd interdittive agli appalti della Torino Lione.

La soluzione corretta sarebbe stata l'abrogazione del predetto articolo³ attraverso il nuovo accordo di Venezia di quest'anno.

Nulla di tutto ciò è avvenuto.

Nell'accordo del 2016 è solo prevista una generica lotta alla criminalità, nonché la previsione di un regolamento della Commissione intergovernativa italo francese (CIG).

Questo regolamento, emesso recentemente da una commissione non avente competenza legislativa, proprio in quanto tale non è un atto avente forza di legge.

Il predetto regolamento, non essendo stato trasfuso nell'accordo del 2016 – **essendo successivo** – non potrà modificare i rispettivi ordinamenti giuridici. La situazione attuale è immutata: il codice antimafia e le interdittive continueranno ad essere inapplicabili ai lavori transfrontalieri della Torino Lione salvo che venga modificato l'accordo del 2012 con esplicita abrogazione dell' art. 6.5. 2 comma.

E ciò solo per poter nuovamente applicare la normativa antimafia nel solo territorio italiano.

Per poterla applicare anche in Francia la predetta normativa dovrebbe essere approvata dal parlamento francese e non certo attraverso un mero regolamento da parte della CIG.

1 Non solo agli appalti “ legati alla progettazione, alla realizzazione” ma anche “all'esercizio della sezione transfrontaliera dell'opera”

2 tralasciando in questa sede che lo stesso accordo prevede (art. 10.1 lettera d) che “... **il diritto applicabile per i danni causati a chiunque, a motivo della costruzione, l'esistenza, la manutenzione, l'esercizio, la sicurezza e la sicurezza ASAT delle opere della sezione transfrontaliera è quello dello Stato francese**” unico diritto applicabile anche tema di condizioni di lavoro e di occupazione del personale (sempre nella sezione transfrontaliera fino a Bussoleno - art. 10.2 lettera b punto ii) nonché in tema di legislazione tributaria ed imposizione fiscale – art. 10.3.

3 e di altri articoli contenenti una parziale cessione di sovranità, da parte dell'Italia allo Stato francese

L'istituzione di un organo transnazionale composto dai due prefetti, italiano e francese, è meritoria, ma completamente inefficace senza strumenti legislativi, come è stato inefficace il c.d. protocollo di intesa tra gli operatori della Torino Lione e la Prefettura di Torino che non ha impedito la supposta penetrazione del' ndrangheta nel cantiere di Chiomonte attraverso una ditta che ricevette il sub appalto per asfaltare le strade del cantiere ad uso della Questura, circostanza attualmente in corso di accertamento al processo San Michele.

Torino, li 8 giugno 2016

Avvocato Massimo Bongiovanni